PROVVIDENZE A FAVORE DEI NOTAI DELL'AFRICA ITALIANA RIMPATRIATI NEL REGNO

Art. 4

I notai indicati nell'art. 1, al cessare dall'esercizio nel distretto notatile al cui Comune capoluogo essi sono stati temporaneamente assegnati in soprannumero, dovranno depositare nell'archivio notarile competente il sigillo, i repertori, i registri e gli atti ricevuti nel distretto medesimo.

Versione in vigore dal 6 agosto 1943, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dei notai dell'Africa italiana rimpatriati nel Regno
Estremi	Legge 17 giugno 1943, n. 641
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dei-notai-dell-africa-italiana-rimpatriati-nel/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it